



COMUNI DI CALTAGIRONE – GRAMMICHELE – VIZZINI - MIRABELLA IMBACCARI – MINEO -  
SAN MICHELE DI GANZARIA – MAZZARRONE - SAN CONO - LICODIA EUBEA

## **Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione**

### **MODALITÀ OPERATIVE**

*approvate con Determina Sindacale n. 76. del 31/07/2025*

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- La **Costituzione** (artt. 2, 3, 34 e 38);
- La **legge n. 118/1971** (che sancisce che il bambino disabile deve essere inserito a scuola nelle classi normali);
- La relazione conclusiva della Commissione Falcucci concernente i problemi scolastici degli alunni con handicap 1975, allegata alla **C.M. n. 227/1975** (che dispone che la scuola ha il compito e la responsabilità di individuare nei bambini disabili le potenzialità per poterne favorire lo sviluppo e permettere di maturarsi al meglio sotto il profilo sociale, culturale e civile e prevenire l'emarginazione, sancendo che non esistono più bambini considerati non educabili);
- La **legge n. 517/1977** (che sancisce il diritto alla frequenza scolastica di tutti i portatori di handicap e con cui viene inoltre stabilito che le classi in cui viene inserito un portatore di handicap, non devono avere più di 20 alunni ed inoltre devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno);
- Il **D.P.R. n. 616/1977**;
- La **legge Regionale Sicilia n. 68/1981** (art.10);
- La **legge Regionale Sicilia n. 22/1986**;
- La **sentenza della Corte Costituzionale 215/1987** (che ha dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado);
- La **Circolare Ministeriale** - Ministero della Pubblica Istruzione **n. 262/1988**;
- La **legge n. 104/1992** (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione; art. 13 Integrazione scolastica; art. 14 Modalità di attuazione dell'integrazione);
- La **legge n. 328/2000** (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

- La **legge Regionale Sicilia n. 15/2004** (art. 22);
- Le **Linee Guida del M.I.U.R. prot. n. 4274/2009** (Integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- La **Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016** (Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali - Autorità Nazionale Anticorruzione).

## **Parte Prima: PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO**

### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente documento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di **assistenza scolastica specialistica per l'autonomia e la comunicazione** (previsto dall'*art. 13 comma 3* della Legge n. 104/1992 e dall'*art. 42* del D.P.R. n. 616/1977) degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, e/o paritarie o regionali, del Distretto Socio-Sanitario D. 13.

Il servizio, da svolgersi con personale qualificato, si realizza nell'ambito della scuola, quale attività complementare svolta in interazione alle funzioni e compiti della stessa.

Resta alla scuola - a cura del personale ATA - l'assistenza di base, intesa come ausilio materiale agli alunni con disabilità, nell'accesso alle aree esterne delle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, fra cui è compreso anche lo spostamento nei locali della scuola, l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

### **ART. 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO**

Il servizio, finalizzato a sopperire i deficit dell'alunno con disabilità, ha come obiettivo il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico, nonché di garantire il diritto allo studio dell'alunno disabile, come stabilito dall'*art. 34* della Costituzione, agevolando la frequenza e la permanenza nell'ambito scolastico.

In particolare il servizio si propone di:

- garantire e favorire l'integrazione scolastica;
- favorire il recupero e lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile nell'ambito dell'autonomia personale, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione;
- contenere e ridurre i processi di emarginazione, facilitando l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività scolastiche.

Il perseguimento di dette finalità sarà garantito attraverso:

- l'applicazione di buone prassi;
- il raccordo tra enti e istituzioni (A.S.L., organismi scolastici, servizi territoriali);
- il raccordo con le figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti, educatori, responsabili di gruppi ed associazioni locali, specialisti, ecc.);
- incontri periodici per la verifica del progetto.

Il servizio è volto pertanto:

- a raggiungere e mantenere le migliori capacità di autonomia dell'alunno con disabilità, previa valutazione da parte dell'ASP;
- a garantire supporto e mediazione al percorso pedagogico-didattico, di competenza dei docenti curricolari e del docente specializzato per il sostegno;
- all'adempimento - per gli alunni con disabilità che ne dovessero avere necessità - di attività specialistiche per l'utilizzo di strumenti, ausili e protesi, le cui funzioni non siano legate all'assistenza igienico-personale ad alta integrazione, diversamente di competenza del primo segmento di assistenza base;
- all'utilizzo della Lingua dei Segni, ripetizione labiale, presa appunti e altre metodologie; Braille; C.A.A. (comunicazione aumentativa alternativa) in base alla disabilità di interesse;
- al raggiungimento di autonomie e di livelli di socializzazione a beneficio delle disabilità intellettive e/o relazionali (ritardi mentali, autismo, etc...).

### **ART. 3 SERVIZIO ASACOM**

Il servizio ha carattere di servizio pubblico, quale attività necessaria a garanzia dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. E' un servizio *ad personam*.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è assegnato al singolo alunno con disabilità, in base alla valutazione delle esigenze dell'alunno stesso, rilevate dall'ASP – (Neuro-psichiatria Infantile di competenza) e tenendo conto delle proposte avanzate dal GLO.

La necessità del servizio, la sua qualità e quantità, deve risultare dal P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) dell'alunno, con un monte orario in ogni caso congruo, in relazione alle effettive esigenze dell'alunno e allo scopo del servizio stesso, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente.

### **ART. 4 DESTINATARI**

I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi dell'**art. 3, comma 3**, della legge 104/92, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, in tutto il territorio del Distretto Socio-sanitario D. 13, i quali necessitano di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, come da Diagnosi Funzionale e Verbale ad essa allegato (Verbale di individuazione di alunno in situazione di handicap).

La gravità, riferita alla riduzione o alla perdita di autonomia personale e sociale, insieme alla necessità di "assistenza per l'autonomia e la comunicazione" devono essere indicate nella "diagnosi funzionale", redatta dalla competente UONPIA dell'ASP.

L'ammissione al servizio, a beneficio degli studenti, sarà disposta dietro presentazione da parte dell'Istituzione Scolastica, di **copia della seguente documentazione:**

- **Diagnosi Funzionale**, attestata dall'ASP competente (attraverso il Verbale di individuazione alunno in situazione di handicap), da cui si evinca l'indispensabilità e la tipologia di intervento: LIS; ripetizione labiale; presa appunti; Braille; C.A.A.; o altro;
- **copia del PEI** (Piano Educativo Individualizzato), redatto dal Gruppo di Lavoro

Operativo, costituito presso l'Istituzione Scolastica, da cui si evinca la modalità di intervento e le aree su cui intervenire.

La documentazione di cui sopra dovrà essere ripresentata entro il **30 maggio**, anche per quegli studenti che abbiano usufruito del servizio nell'anno scolastico precedente.

## ART. 5

### CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste in tutti gli interventi funzionali volti a costruire il benessere degli alunni disabili, ad aumentare il loro livello di autonomia e di integrazione, con esclusione (qualora non inseriti nel Progetto Educativo Individualizzato) di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici: quali l'assistenza meramente materiale, la cura e l'igiene personale, l'accompagnamento per la fruizione dei servizi igienici, la funzione docente.

Il servizio risponde a bisogni di autonomia e di comunicazione dell'alunno con disabilità, attraverso attività di assistenza specialistica (come previsto dalla circolare ministeriale P.I. del 30 novembre 2001 n. 3390), per mezzo di figure professionali: quali l'Educatore Professionale, l'Assistente Educativo, l'ASACOM, il Traduttore del linguaggio dei segni, ecc. ...

Gli interventi del servizio si effettueranno:

- **in classe**, ove l'alunno necessita di supporto di tipo pratico-funzionale per poter eseguire l'attività svolta dall'insegnante di classe:
  - in collaborazione con gli insegnanti, per la realizzazione del programma didattico – educativo, degli interventi di sostegno e di potenziamento delle autonomie personali e nella gestione delle attività quotidiane;
  - attraverso interventi per favorire l'integrazione sociale, lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di comunicazione;
- nello svolgimento di attività ludiche, di **laboratorio**, di esplorazione dell'ambiente, (secondo modalità da concordare, purché organizzate in base alla programmazione dei competenti organi collegiali e alla presenza dell'insegnante per il sostegno);
- **a domicilio**, nel caso di specifici progetti che prevedano una integrazione tra il momento scolastico e quello familiare, secondo modalità da concordare (art. 16 del D.L.vo 66/2017).

L'attività di **assistenza all'autonomia e alla comunicazione**:

- è funzionalmente **distinta** e non sostitutiva dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola e va prevista tenendo in debito conto anche il numero di ore di presenza dell'insegnante per il sostegno assegnato all'alunno, quindi a completamento orario, al fine di evitare eventuali scoperture di assistenza o inefficaci sovrapposizioni;
- fa parte del progetto educativo individualizzato e del programma di lavoro definito dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva, così come prescritto all'interno della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico-Funzionale.

## ART. 6

## DURATA

Il servizio dovrà essere reso a partire dal primo giorno di apertura delle scuole, sino al termine delle attività didattiche, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio.

Gli orari di svolgimento e la loro durata verranno concordati in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.

Gli operatori addetti all'assistenza di base (di competenza della scuola) o ad alta integrazione (di competenza del Comune) degli studenti che dovranno affrontare gli esami di licenza media, dovranno essere mantenuti/richiamati in servizio, per i giorni di svolgimento delle prove scritte e orali per tutte le ore necessarie, qualora sussista la necessaria copertura finanziaria per il servizio svolto.

Gli operatori ASACOM predisporranno le prove di esame in collaborazione con gli insegnanti, ma non saranno presenti, in quanto tale compito resta di mera pertinenza della scuola.

## Parte Seconda: EROGAZIONE DEL SERVIZIO

### ART. 7

#### AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'attività relativa al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione inerente le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di I grado è attribuita al Settore Politiche Sociali di ogni Comune. L'affidamento del servizio sarà effettuato da ogni Ente Comunale secondo le modalità che riterrà più opportune.

La gestione del Servizio sarà di mera competenza dell'Ente Locale erogatore.

Il costo degli operatori sarà definito secondo le Tabelle Contrattuali previste per la categoria.

Qualora, infine, il Comune disponga di personale in possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento del servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, l'ufficio competente potrà disporre l'assegnazione del suddetto personale al servizio all'inizio dell'anno scolastico.

### ART. 8

#### MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La **modalità di esecuzione** del Servizio si articola nelle **fasi** che vengono di seguito descritte.

#### Primo avvio dell'intervento

La Scuola segnala - per l'anno corrente entro il **31 luglio** e negli anni successivi entro il **30 maggio** - con comunicazione scritta, al competente Servizio Comunale, la presenza dei minori iscritti, per i quali è necessario attivare il servizio.

L'ammissione al servizio, a beneficio degli studenti, sarà disposta dietro presentazione da parte dell'Istituzione Scolastica, di copia della seguente documentazione:

- **Diagnosi Funzionale**, attestata dall'ASP competente, ove è indicata la riduzione o la perdita di autonomia personale e sociale insieme alla necessità di "assistenza per

l'autonomia e la comunicazione", e da cui si evinca l'indispensabilità e la tipologia dell'intervento;

- **verbale** di individuazione alunno in situazione di handicap, rilasciata dalla competente UONPIA - Neuropsichiatria Infantile - dell'ASP di competenza;
- **estratto del Piano Educativo Individualizzato (PEI)** e verbale dell'ultimo GLO dell'anno precedente (se esistente), da cui si evincano le modalità e le aree di intervento, le attività svolte, il numero di ore di presenza dell'insegnante di sostegno assegnato all'alunno, integrato con il monte orario settimanale delle ore di assistenza all'autonomia e comunicazione (al fine di evitare eventuali scoperture di assistenza o inefficaci sovrapposizioni);
- verbale della legge 104 rilasciato dalla Commissione Invalidi civili attestante l'Art. 3 comma 3;
- per i nuovi ingressi, sarà competenza dei genitori presentare apposita istanza all'Ente Locale, corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dal Distretto Sanitario di competenza, da cui si evince la necessità dell'attivazione dei servizi integrativi.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata dalla Scuola entro il **30 del mese di maggio** di ogni anno.

Tale procedura vale anche per quegli studenti che abbiano usufruito del servizio nell'Anno Scolastico precedente.

Contemporaneamente, la Scuola invita i **genitori** del minore a presentare al Comune l'apposita **Domanda di assistenza scolastica**, producendo eventuale altra documentazione in suo possesso, utile alla definizione del bisogno.

Il Comune, attraverso l'Ufficio preposto, istruisce le domande (presentate entro il 30 maggio, per l'anno scolastico successivo), verificando la documentazione prodotta attestante lo stato di bisogno, autorizza il servizio.

L'erogazione del servizio avverrà, come già previsto dall'art. 7, secondo le modalità adottate dai singoli comuni del Distretto.

### **Rinnovo annuale dell'intervento**

L'eventuale rinnovo dell'intervento viene effettuato in sede di verifica finale del PEI - GLO, alla fine dell'anno scolastico.

## **Parte Terza: MODALITÀ OPERATIVE**

### **ART. 9**

#### **PRESTAZIONI DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA**

L'assistenza specialistica ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di gravità dell'handicap e alle conseguenze funzionali del deficit.

In particolare, l'assistenza assume funzioni primarie per i soggetti portatori di disabilità fisica, sensoriale, intellettuale-relazionale e con multi-disabilità, per consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente.

L'operatività è fondata su un'azione educativa continuativa in attuazione del progetto

educativo individualizzato (PEI).

L'Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione deve essere opportunamente integrata con tutti gli altri interventi che coinvolgono il soggetto con disabilità, a garanzia di continuità ed efficacia.

L'attività dell'assistente specialistico viene espletata nel rispetto di un orario settimanale prestabilito, presso la scuola.

Lo schema orario formulato (esplicativo del contributo che a vario titolo presta ciascun operatore specialista), deve consentire all'alunno la piena fruizione delle attività didattiche in qualsiasi fascia oraria e l'integrazione del soggetto con disabilità nel gruppo classe, attraverso una funzione di mediazione e traduzione della volontà del soggetto e dei bisogni dello stesso.

## **ART. 10**

### **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

#### **DELL'ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE**

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione si occupa, attraverso una metodologia di lavoro specifica, del processo di autonomia personale, di comunicazione e integrazione dei soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Deve essere, inoltre, in possesso di una specifica formazione riguardante precise tipologie di disturbo, mediante la frequenza di corsi di formazione specifici, a seconda della disabilità del singolo alunno.

Le **figure professionali** autorizzate a svolgere il servizio di **assistenza specialistica** in ambito scolastico sono le seguenti:

- 1) OPERATORE SPECIALIZZATO;
- 2) ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE in L.I.S. - Lingua Italiana dei Segni;
- 3) TECNICO QUALIFICATO per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della VISTA.

**I REQUISITI** che devono essere posseduti dai suddetti OPERATORI sono seguenti:

**1) OPERATORE SPECIALIZZATO (di competenza del Comune):**

- **Laurea** in Psicologia, Scienze della Formazione quinquennale;
- **Laurea** in Scienze dell'Educazione - Indirizzo educatore professionale extra-scolastico;
- **Laurea** in Psicologia, Pedagogia, vecchio ordinamento;
- **Laurea** triennale in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedia e foniatra, terapeuta della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio;

In alternativa:

- **Diploma** di Scuola Secondaria di **II grado**, **unitamente** ad **Attestato di Qualifica Professionale** di Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione, rilasciato da Enti o Istituzioni accreditate, nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento del rilascio.

1) **ASSISTENTE alla COMUNICAZIONE in L.I.S.** (di competenza della Città Metropolitana):

**Diploma** di Scuola Secondaria di **II grado, unitamente ad uno dei sotto indicati titoli:**

- **Qualifica** professionale di Assistente alla Comunicazione, Assistente alla Comunicazione Scolastico, Assistente alla Comunicazione Scolastico Specializzato o Interprete L.I.S., o altra qualifica professionale inerente la **L.I.S.** (Lingua dei Segni Italiana), riconosciuti validi da Enti pubblici;
- **Qualifica** professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) e/o Enti e Associazioni Accreditati precedenti al 2005;
- **Titoli equipollenti** promossi da Istituzioni autorizzate dal Miur e riguardanti modalità comunicative.

2) **TECNICO QUALIFICATO** per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della **VISTA** (di competenza della Città Metropolitana):

**Diploma** di Scuola Secondaria di **II grado, unitamente ad uno dei sotto indicati titoli:**

- **Diploma** di “Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della **vista**”;
- **Attestato** di istruttore di orientamento e mobilità, “Operatore **Tiflogo**”;
- **Attestato** di metodo **Braille** di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da Istituti o Enti specializzati o accreditati;
- **Diplomi** e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso Istituti o Enti Accreditati contenenti nel rispettivo programma didattico, l’insegnamento del Metodo **Braille**.

Oltre al possesso dei suindicati titoli, gli Operatori devono aver maturato **esperienza** professionale (lavorativa o di volontariato) di **almeno 6 mesi**, anche non continuativi, documentata o documentabile, in servizi socio-educativi o analoghi rivolti ad utenti disabili.

L’esperienza considerata valida, sarà quella maturata dopo il conseguimento del titolo di accesso richiesto.

## **ART. 11**

### **COMPITI E FUNZIONI**

#### **DELL’ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE**

L’assistente all’autonomia e alla comunicazione si occupa, attraverso una metodologia di lavoro specifica, del processo di autonomia personale, di comunicazione e integrazione dei soggetti.

L’intervento educativo-specialistico sarà articolato in **tre fasi**, di seguito descritte.

#### **Prima fase**

La prima fase dell’intervento - da pianificare a **inizio anno scolastico** - prevede azioni frontali e non, destinate all’analisi dell’alunno e alla strutturazione del progetto operativo che lo riguarda, nonché alle azioni di inserimento dell’alunno disabile nel contesto scolastico, finalizzate a garantirne il diritto allo studio.

Le azioni riguarderanno: ascolto e interpretazione dei bisogni del soggetto beneficiario dell’intervento; mappatura dei bisogni emersi e risposte possibili; elaborazione del progetto intervento; azioni tese all’inserimento nonché all’integrazione dell’alunno nel

contesto classe.

### **Seconda fase**

L'intervento successivo è destinato non solo ad agevolare la permanenza dell'alunno nell'ambito scolastico, ma anche favorirne la partecipazione alle attività didattiche e il raggiungimento degli obiettivi minimi di integrazione e autonomia personale.

Le azioni riguarderanno: interventi volti all'integrazione e al raccordo con le altre realtà coinvolte nell'istituzione scolastica; mediazione tra alunno disabile e personale docente o discente del contesto scuola; attività specifiche volte a favorire il rapporto famiglia-scuola contesto sociale di riferimento.

### **Terza fase**

L'intervento è destinato a sostenere l'alunno disabile nelle attività di socializzazione a scuola, così come previste nel PEI al fine di valorizzare le abilità personali.

E' compito congiunto dell'Ente locale e dell'Ente terzo il monitoraggio degli interventi, ai fini delle opportune valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza del servizio e dell'eventuale programmazione di modifiche e/o correttivi.

**I compiti** dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione si sostanziano in:

- 1. attività dirette con l'alunno;**
- 2. attività di programmazione e verifica.**

#### **1. ATTIVITÀ DIRETTE CON L'ALUNNO**

Sono di competenza dell'Operatore AS.A.COM, quale operatore specializzato le attività di seguito elencate.

##### ***Attività a carattere assistenziale ed educativo***

- a) Tutte le attività finalizzate al raggiungimento delle autonomie personali inserite nel PEI. Rimangono di competenza dell'assistenza Igienico-personale solo quelle attività di assistenza meramente materiale come la pulizia personale, cambio indumenti e accompagnamento, non rientranti tra gli obiettivi di autonomia previsti dall'assistenza AS.A.COM;
- b) accompagnamento per non vedenti e utilizzo del Braille;
- c) interpretariato per non udenti ripetizione labiale e presa appunti;
- d) utilizzo di codici comunicativi alternativi: C.A.A.;
- e) promozione dell'autonomia personale e sociale;
- f) vigilanza e controllo di comportamenti auto o etero-aggressivi;
- g) sviluppo di conoscenze dello spazio, del tempo;
- h) sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti;
- i) proposta di attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione.

##### ***Attività a carattere abilitativo (in coerenza con quanto stabilito dal PAI e dal PEI del singolo alunno)***

- a) Sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale;
- b) educazione all'uso di strumenti protesici e ausili;
- c) svolgimento di programmi individuali per il controllo del comportamento;

d) appoggio in attività manuali, motorie, teatrali, espressive.

In particolare per quanto riguarda l'aspetto specifico della **comunicazione**, l'operatore svolge un'azione triplice:

- a) **di mediazione**: si pone come mediatore della comunicazione tra soggetto e mondo esterno traducendo il messaggio;
- b) **di sollecitazione**: attua un intervento di stimolo della comunicazione autonoma da parte del soggetto, progetta, fornisce ed educa all'uso di **strumenti** (codici, ausili specifici) per la comunicazione interpersonale;
- c) **di integrazione**: promuove e sollecita occasioni relazionali del soggetto disabile, nell'ambito della scuola **in collaborazione con il corpo docente**.

In particolare per quanto concerne le **uscite didattiche** e le **gite scolastiche** di uno o più giorni, verrà garantito, in collaborazione con la scuola e la famiglia, il Servizio di Assistenza Igienico-personale ad alta integrazione per gli alunni che ne hanno diritto.

Rientrano ancora tra i compiti dell'ASACOM:

- la collaborazione con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno con disabilità a tutte le attività scolastiche, **ricreative** e formative previste dal *Piano dell'Offerta Formativa in orario scolastico*;
- la collaborazione con l'insegnante, in aula o nei **laboratori**, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione;
- l'affiancamento nelle attività finalizzate all'**igiene** della persona, attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero, e/o il rinforzo delle autonomie personali;
- l'attuazione di tecniche e procedure finalizzate a migliorare il coinvolgimento dello studente nelle attività della **classe**, prevenendo forme di emarginazione o isolamento o comportamenti auto o etero-aggressivi;
- la "traduzione" di quanto avviene in classe nella forma di comunicazione utilizzata dallo studente (Lingua Italiana dei Segni, Lettura Labiale, etc. per i sordi; Comunicazione facilitata ed aumentativa, per gli autistici e per gli alunni con disabilità intellettiva e relazionale; Braille per i non vedenti; etc.).

La figura dell'assistente non è alternativa a quella dell'insegnante di sostegno, ma complementare. Infatti la Figura dell'operatore ASACOM sarà assegnata a completamento dell'orario scolastico effettivo dell'alunno.

L'assistente non può sostituire l'insegnante di sostegno, unico soggetto deputato alla didattica.

## 2. ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E VERIFICA

- a) Acquisisce conoscenze sull'alunno con disabilità in modo da possedere un quadro dell'risorse oltre che dei deficit;
- b) costruisce il proprio **piano di lavoro** a partire dalle esigenze del soggetto e dal Piano Educativo Individualizzato;
- c) può partecipare a **specifici momenti di compresenza** con i docenti titolari o con l'insegnante di sostegno, per le attività di programmazione, monitoraggio, etc.;
- d) partecipa alle **riunioni di programmazione** e verifica del Piano Individualizzato, ai gruppi di lavoro (GLH, GLO), ai Consigli di Classe, nel caso in cui l'autorità

scolastica lo richieda o egli stesso ne inoltri richiesta, fermo restando **l'autorizzazione da parte del Servizio sociale del Comune;**

- e) partecipa a riunioni di équipe con l'Assistente Sociale e gli Operatori sanitari;
- f) interagisce con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti di classe, docente di sostegno, personale ausiliario);
- g) propone attività quando lo ritiene utile, opportuno e vantaggioso per il soggetto;
- h) redige verifiche bimestrali del Piano di lavoro.

## **ART. 12**

### **ASSENZE E DOMICILIAZIONE DEL SERVIZIO**

In caso di assenza dell'alunno:

- 1) il Dirigente Scolastico non può utilizzare l'assistente educativo per funzioni didattiche, non proprie della professione, o estensive delle proprie funzioni **a favore di altri alunni** non aventi titolo al servizio, in quanto l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è un'assistenza specialistica *ad personam*;
- 2) all'assistente verrà riconosciuta la prima ora del giorno di **assenza non preavvisata**;
- 3) le ore assegnate e non svolte per motivi di assenza dell'alunno disabile, **non sono cumulabili** (*esempio: se il minore si assenta in un dato giorno, e quel giorno l'operatore avrebbe dovuto svolgere n. 3 ore di attività lavorativa, segnerà nel suo foglio presenza solo la prima ora; le rimanenti due ore non possono essere recuperate, ma possono essere utilizzate per le attività di cui al successivo Art. 17*);
- 4) le **assenze prolungate** e ripetute, per malattia o motivi sanitari connessi alla disabilità dell'alunno, possono determinare o la **sospensione** del servizio, o la necessità temporanea di **domiciliazione** della prestazione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (come da Art. 16 del D.L.vo 66/2017). **Entrambe** le possibilità vanno disposte dall'ufficio preposto del Comune che, previa comunicazione del Dirigente Scolastico, valuterà le situazioni, anche in collaborazione ed assenso della famiglia dell'alunno ipotetico.

## **ART. 13**

### **IMPEGNI DELLA FAMIGLIA E PENALITÀ**

La famiglia è tenuta a rispettare l'orario scolastico e ad informare la segreteria della scuola delle eventuali assenze prolungate.

## **ART. 14**

### **VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

Il Comune, la scuola, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione e la famiglia sono tenuti ad una reciproca informazione circa eventuali condizioni che possano determinare variazioni nel programma concordato.

I cambiamenti della situazione dell'alunno con disabilità, valutati dagli operatori socio-sanitari e scolastici, possono comportare una ridefinizione dell'intervento ed eventuali variazioni del monte-ore, fermo restando la non eccedenza del completamento orario.

## **ART. 15**

## DIVIETI

- a. È fatto divieto all'assistente all'autonomia e alla comunicazione di introdurre nel contesto di lavoro persone **estranee** al servizio.
- b. È fatto assoluto divieto all'assistente all'autonomia e alla comunicazione di svolgere le proprie prestazioni nei confronti **di altri alunni** che non sono ammessi al servizio e nelle modalità del presente, anche se sollecitati dai dirigenti, dagli insegnanti ecc., pena la sospensione dal servizio.
- c. È fatto assoluto divieto all'assistente alla comunicazione svolgere le proprie prestazioni e funzioni **a domicilio** dell'alunno, se non nel caso e nelle modalità previste **all'art. 5** del presente regolamento, anche su sollecitazioni dei familiari, pena la sospensione dal servizio.
- d. È fatto assoluto divieto all'assistente alla comunicazione di prendere iniziative riguardanti il **rapporto con la famiglia, senza un preventivo accordo con il competente Ufficio del Comune**, unico organo deputato a rimodulare, a modificare il programma di intervento concordato, pena la sospensione dal servizio.
- e. È fatto assoluto divieto all'assistente alla comunicazione, di **trasportare** l'alunno disabile con mezzo proprio, anche se autorizzato e/o richiesto dalla famiglia, dal dirigente, dagli insegnanti, ecc., pena la sospensione dal servizio.
- f. In materia di somministrazione dei farmaci ci si rifà alla normativa vigente.
- g. È fatto assoluto divieto all'assistente alla comunicazione di accettare regali dalla famiglia dell'alunno e altresì di portare regali di sorta agli alunni.
- h. È fatto divieto alla scuola di sollecitare l'assistente educatore a svolgere **interventi non autorizzati dall'Amministrazione Comunale**, e utilizzare il medesimo per funzioni didattiche, non proprie della professione, od estensive delle proprie funzioni, ad altri alunni/studenti non aventi titolo al servizio.

Qualsiasi prestazione, al di là di quelle previste nel presente regolamento, vanno autorizzate dal Comune.

## ART. 16 GRATUITÀ

Il servizio, comprensivo delle prestazioni e forniture rese all'interno della scuola o a domicilio, è gratuito.

## ART. 17 ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI

In riferimento alle attività extra curricolari, le stesse verranno ammesse solo in base alla effettiva disponibilità economica dell'Amministrazione Comunale, previa apposita autorizzazione, e limitatamente al Budget delle ore già assegnate e non fruite, come dal punto 3) dell'art. 12, del presente documento.

## ART. 18 OBBLIGHI

L'Istituzione Scolastica è tenuta a:

- 1) trasmettere al Settore Politiche Sociali del Comune, entro i termini prima descritti, la richiesta contenente la documentazione degli alunni aventi diritto, come

previsto nei precedenti articoli;

- 2) produrre **mensilmente** al Comune la documentazione attestante la presenza o l'assenza degli studenti assistiti.

### **Il Soggetto accreditato/in co-progettazione è tenuto a:**

- 1) assicurare la **continuità** del rapporto assistente-assistito eventualmente già concretizzatosi nel precedente anno scolastico;
- 2) **sostituire** l'operatore in caso di richiesta scritta da parte della famiglia dell'assistito o da parte del Dirigente Scolastico, con comprovata e oggettiva motivazione;
- 3) **sostituire** eventuali operatori assenti per qualsivoglia motivo, nel più breve tempo possibile e comunque **entro e non oltre le 24 ore successive** e sino al rientro degli operatori titolari;
- 4) rispettare la normativa vigente in materia di protezione della **privacy**;
- 5) applicare ai lavoratori dipendenti il vigente **CCNL** di settore e - ai lavoratori a progetto o similari - condizioni non dissimili da quelle praticate per il personale dipendente;
- 6) assicurare gli operatori presso gli **Istituti Previdenziali** ed Assistenziali;
- 7) stipulare apposita **Assicurazione** per gli eventuali Danni arrecati a Terzi, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rischio;
- 8) impiegare personale privo di qualunque forma di **parentela** e/o affinità con gli studenti assistiti o con altri studenti della stessa classe.

## **ART. 19**

### **COMPETENZE ISTITUZIONALI**

Il Comune, le Scuole, l'ASP di competenza territoriale, attueranno la dovuta collaborazione sull'organizzazione del servizio, sul suo funzionamento, sui risultati e sulle attività di reciproca competenza, che si integrano nel progetto educativo individualizzato (PEI).

### **Competenze dell'Amministrazione Comunale:**

- 1) **ratificare e autorizzare** l'erogazione del servizio, per il singolo alunno con disabilità, come previsto dalla Diagnosi funzionale e dal GLO; ciò orientando gli **obiettivi** e i contenuti dell'intervento di assistenza scolastica, come parte integrante del PEI scolastico, verso il progetto di vita del minore e della sua famiglia (PAI);
- 2) **garantire** tutto quanto sopra descritto, per quanto di competenza dell'Ente Locale, per tutti gli alunni aventi diritto e frequentanti gli istituti scolastici del territorio comunale. A tal proposito, si precisa che per i minori non residenti, le somme necessarie per l'erogazione del servizio sono a carico del Comune di residenza, così come previsto dalla normativa vigente.
- 3) **Esercitare** il controllo del servizio erogato (attraverso i **fogli di presenza** e attraverso le **relazioni quadrimestrali** che l'Ente Accreditato/In co-progettazione dovrà fornire, per il tramite degli operatori), sia in relazione alla **programmazione** delle attività e sia in relazione alle **prestazioni** rese dagli assistenti;

- 4) **verificare**, controllare ed effettuare il monitoraggio delle attività descritte nel presente regolamento;
- 5) sollecitare la **collaborazione** della famiglia dell'alunno nell'assicurare, compatibilmente con le condizioni di salute dello stesso, la massima **frequenza** scolastica possibile ed ogni collaborazione utile alla fruizione **piena** del servizio.

**Competenze della Scuola (in sintesi):**

- di carattere organizzativo: si rimanda agli articoli precedenti;
- di carattere operativo: si rimanda agli articoli precedenti.

**Competenze dell'ASP territorialmente competente:**

Si rimanda ai precedenti articoli, nonché alle normative vigenti, in relazione alle specifiche competenze di carattere sanitario dell'ASP territorialmente competente, nonché in relazione al rilascio di pareri o eventuali ratifiche/approvazioni di certificazioni specialistiche fornite da Istituzioni Sanitarie, pubbliche o private, appartenenti ad altri territori/Regioni.

**ART. 20  
REVOCA**

Si darà luogo alla **revoca** dell'affidamento nel caso in cui il Soggetto Accreditato/In co-progettazione violi anche uno solo degli obblighi previsti dal precedente art.18.

È consentito manifestare **reclami** da parte degli utenti e familiari, in relazione alle attività svolte dall'Ente accreditato/in co-progettazione, indirizzandoli all'ente locale competente, corredati da comprovate ed oggettive motivazioni.

L'Ente Locale, a seguito del reclamo, è obbligato ad effettuare i dovuti interventi, circa la fondatezza delle lagnanze manifestate (anche in coerenza con quanto stabilito dal PAI e dal PEI del singolo alunno).

**ART. 21  
RINVIO**

Per quanto non contemplato nel presente documento, valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

**ART. 22  
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

Le presenti modalità operative entrano in vigore ai sensi della normativa vigente.

Le presenti modalità operative sostituiscono integralmente ogni precedente norma Comunale/Distrettuale in materia.